

- ne delle provvigioni di acquisto e di incasso;
- 2.) - rinuncia alla Semestralità di premio in deposito prevista dall'art. 3 delle condizioni generali di polizza;
- 3.) - limitazione del pagamento dei premi all'effettiva durata della polizza coincidente con la durata dell'appalto;
- 4.) - riduzione della penalità stabilita per i casi di rescissione della polizza per sostituzione con altri beni della Somma garantita;
- 5.) - riconoscimento, agli esattori che avessero rinnovato la polizza per il decennio 1954-1963, di un premio di rinnovo pari al 15% dell'annualità pagata nell'esercizio 1953 sulla polizza giunta a scadenza;
- 6.) - rimborso immediato, all'atto del rinnovo, della rata semestrale di premio versata a deposito sulla polizza scaduta il 31 dicembre 1953 e rinnovata;
- 7.) - liquidazione alle Agenzie generali di una extra provvigione sulle polizze acquisite con il loro intervento.